

Guida Informativa Legale



Serbia e Montenegro

ITAL-JUG

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SERBIA ED IL MONTENEGRO

Lombardy
Foreign Trade
Center



Centro Estero
Camere Commercio
Lombarde

EDIZIONE
2005



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Mantova

INDICE

QUADRO NORMATIVO DELLA SERBIA

A) Vendita sul mercato locale di beni prodotti in Italia

- 1) I contratti di agenzia, distribuzione e franchising
- 2) La tutela dei marchi e dei brevetti
- 3) La costituzione di sedi di rappresentanza o di uffici commerciali
- 4) I vincoli all'importazione di prodotti specifici
- 5) La rilevante normativa fiscale e le zone franche doganali

B) Investimenti nel settore immobiliare (terreni e fabbricati)

- 1) Cenni storici
- 2) Normativa vigente nel settore immobiliare
- 3) Investimenti nel settore immobiliare

C) Svolgimento di attività produttiva nel settore dell'industria, dei servizi o dell'agricoltura

- 1) Autorizzazione all'esercizio dell'attività
- 2) La gestione dei dipendenti
- 3) La rilevante disciplina fiscale
- 4) La modalità di gestione amministrativa
- 5) Le procedure per la costituzione di una società

D) Acquisto di beni di produzione locale

E) Partecipazione a privatizzazioni

- 1) Cenni introduttivi
- 2) Procedura

F) Partecipazione a gare di appalto

QUADRO NORMATIVO DEL MONTENEGRO

A) Vendita sul mercato locale di beni prodotti in Italia;

- Vincoli alle importazioni
- L'apertura di un ufficio di rappresentanza
- Rilevante normativa fiscale e le zone franche

B) Investimenti nel settore immobiliare (terreni e fabbricati)

C) Svolgimento di attività produttiva nel settore dell'industria o dei servizi e dell'agricoltura

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Gestione dei dipendenti
- La rilevante disciplina fiscale
- Procedure per la costituzione di una società

D) Acquisto di beni di produzione locale

E) Privatizzazioni in Montenegro

La presente Guida intende fornire un primo quadro di riferimento sulle disposizioni normative vigenti nell'Unione della Serbia e del Montenegro di maggiore interesse per l'imprenditore italiano che si stia avvicinando a detti mercati.

L'Unione degli Stati di Serbia e Montenegro (SCG) è una entità' politico-amministrativa di recente costituzione (fu istituita nel 2003) e di incerto futuro; infatti, è già' stato fissato il termine per l'eventuale scioglimento dell'Unione e le due Repubbliche di Serbia e Montenegro hanno avviato trattative separate con l'Unione Europea in vista della futura adesione.

L'SCG ha competenza su alcune materie quali le relazioni internazionali e la difesa, ma i singoli Stati di Serbia e Montenegro si sono riservati ampia autonomia legislativa: quale esempio la valuta della Serbia è il dinaro, mentre il Montenegro ha rinunciato a battere propria moneta e tutti i valori sono espressi in EURO. Anche a livello doganale non è stata raggiunta una completa uniformità sulla misura dei dazi da applicare.

Ne consegue la scelta degli autori di illustrare nella prima parte della Guida la normativa vigente in Serbia, e nella seconda parte di segnalare le disposizioni del diritto montenegrino che vi si discostino in misura significativa.

Il sistema giuridico, specie in Serbia, è soggetto a continui mutamenti, anche a causa della sostanziale instabilità politica del Paese. Il rapido succedersi delle leggi che non sempre sono reciprocamente coordinate e la mancanza di una giurisprudenza consolidata rende difficile disporre anche di un semplice inquadramento della disciplina giuridica cui è soggetta una specifica operazione. In particolare sono appena state apportate significative modifiche al sistema fiscale (tra le quali l'introduzione dell'IVA), alla legge fallimentare, al Registro delle imprese; novità sono attese in materia di privatizzazioni, di denazionalizzazione, di regime valutario, di regime della proprietà immobiliare.

Il presente lavoro è frutto della collaborazione di diversi professionisti che a vario titolo collaborano con la Camera di Commercio Italiana per la Serbia ed il Montenegro (ITAL-JUG), che si assume l'intera responsabilità per i contenuti di seguito esposti.

Un particolare ringraziamento va rivolto alla SIEPA (Serbian Import and Export Promotion Agency) per la collaborazione nella raccolta delle fonti legislative.

QUADRO NORMATIVO DELLA SERBIA

A) Vendita sul mercato locale di beni prodotti in Italia

Le tematiche giuridiche di interesse per l'esportatore italiano attengono normalmente:

- 1) I contratti di agenzia, distribuzione e franchising;
- 2) La tutela di marchi e brevetti;
- 3) La costituzione di sedi di rappresentanza o di uffici commerciali;
- 4) I vincoli all'importazione di prodotti specifici;
- 5) La rilevante normativa fiscale e le zone franche doganali

1) I contratti di agenzia, distribuzione e franchising

Tutte le persone giuridiche registrate in Serbia hanno facoltà di stipulare con stranieri contratti di agenzia, che possono riguardare anche la vendita di merci estere in conto deposito e/o la fornitura di servizi per l'importazione sia di attrezzature sia di beni di consumo. La normativa che regola i contratti di agenzia non si discosta in misura significativa da quella vigente in Italia. La registrazione di questi contratti viene effettuata presso il Ministero del Commercio. Il contratto di agenzia prevede, per ogni prodotto venduto, una percentuale a titolo di commissione di un ammontare pattuito liberamente dalle parti. L'agente può eventualmente contrattare con l'impresa rappresentata, oltre alla commissione sul venduto, il rimborso delle spese sostenute per gli annunci pubblicitari, per la vendita ed altri servizi eventuali, come previsto dalle ordinanze sugli agenti che operano per persone straniere. Peraltro, in diversi settori, gli esportatori italiani, più che agli agenti devono affidarsi a distributori.

Il settore della distribuzione all'ingrosso è stato praticamente del tutto privatizzato; gli importatori sono in prevalenza imprenditori di nazionalità serba, che hanno maggiore facilità nel gestire i rapporti con le dogane, ed operano come intermediari nella distribuzione ai dettaglianti applicando margini di ricarico elevati grazie alla ridotta concorrenza.

Nel 2001 è stata introdotta la disciplina del contratto di franchising che riprende sostanzialmente la normativa prevista nell'Unione Europea. Sono già presenti alcuni operatori quali Coca Cola, Pepsicola, Mc Donalds, Diners club, e per l'Italia, Calzedonia; il settore presenta notevoli potenzialità di sviluppo.

2) La tutela di marchi e brevetti

L'Unione Serbo Montenegrina è membro della Convenzione Internazionale sulla Registrazione dei Marchi Commerciali di Madrid e ha sottoscritto il trattato dell'Aja sulla Registrazione Internazionale del Design. Le discipline dei marchi commerciali, del copyright e dei brevetti sono di conseguenza regolate da leggi armonizzate con le disposizioni vigenti nell'Unione Europea.

Per la registrazione di un marchio l'autorità competente è l'Ufficio federale dei brevetti. Durante la procedura che determina la concessione del marchio l'Ufficio accerta l'esistenza di eventuali incompatibilità con marchi già registrati. Un marchio

commerciale esiste dal momento della registrazione, anche se la sua validità ha efficacia retroattiva e decorre dal momento di presentazione della domanda. Con la Convenzione di Madrid del 14 aprile 1981, le persone straniere possono ottenere la registrazione di un marchio commerciale nell'Unione presentando domanda non solo in Serbia, ma anche presso l'ufficio competente europeo i cui effetti si estendono anche nel detto territorio. Il diritto al marchio decade per il mancato pagamento dei diritti di salvaguardia.

La legge sui brevetti include disposizioni armonizzate con le clausole della Convenzione sulla Concessione di Brevetti Europei di Monaco del 5 ottobre 1973. La protezione della proprietà industriale fa riferimento ai principi della Convenzione di Parigi in materia di protezione della proprietà industriale. Per ottenere la registrazione di un brevetto le persone fisiche o giuridiche straniere devono presentare una richiesta all'Ufficio per i brevetti con tutti i dati riguardanti il prodotto, la descrizione del brevetto, ecc. Nel presentarsi all'Ente federale competente, una persona fisica o giuridica straniera deve essere accompagnata da un agente professionista, cittadino o rappresentante di una persona giuridica serbo - montenegrina.

3) La costituzione di sedi di rappresentanza o di uffici commerciali

Un soggetto straniero può aprire un ufficio di rappresentanza in Serbia, che può operare dal momento dell'iscrizione al registro tenuto dal Ministero per le Relazioni Economiche Internazionali. Alla richiesta di registrazione dovranno essere allegati un certificato di registrazione nel paese di origine del soggetto estero che intende aprire l'ufficio di rappresentanza; un programma di attività; la dichiarazione di assunzione di responsabilità per gli obblighi contratti in Serbia e connessi all'attività dell'ufficio di rappresentanza; il permesso di residenza permanente o temporanea per i cittadini stranieri eventualmente preposti alla gestione dell'ufficio; la nomina del responsabile dell'Ufficio di rappresentanza.

L'ufficio di rappresentanza non ha lo status di persona giuridica, può svolgere solamente le attività per il quale è stato registrato (che solitamente consistono nello studio del mercato ed in attività preparatorie alla stipula di contratti), ed entro il 31 marzo deve presentare una relazione sull'attività svolta il precedente anno al Ministero per le Relazioni Economiche internazionali.

Per quanto attiene alle procedure necessarie per costituire una società commerciale che svolga attività di trading, si rimanda al successivo capitolo c).

4) I vincoli alle importazioni

L'importazione di prodotti agricoli e alimentari è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero della Sanità e/o del Ministero dell'Agricoltura; per gli elettrodomestici ed i prodotti tecnici è necessaria la certificazione di qualità dal Ministero della Scienza e della Tecnologia. Va in ogni caso indicata in fattura l'origine del bene. Ove i prodotti debbano essere accompagnati da istruzioni sul loro utilizzo, queste devono essere scritte in lingua serba.

L'importazione di armi e munizioni, esplosivi, materiale per la lavorazione dell'esplosivo, materiale militare, opere d'arte, metalli preziosi, determinati farmaci, è sottoposta ad uno speciale regime autorizzativo.

5) La rilevante normativa fiscale e le zone franche

L'importatore è soggetto al pagamento di dazi doganali e di Iva.

Le aliquote doganali sono 6, con l'aliquota minima fissata all'1% e quella massima al 30%.

La nomenclatura doganale è pienamente armonizzata con quella comunitaria.

I dazi più elevati sono applicati sui beni di consumo che rientrano nella categoria dei beni di lusso (30%) e sui beni di consumo, prodotti agricoli finiti e prodotti industriali già prodotti in Serbia (20%); le aliquote inferiori dell'1% e del 5% si applicano alle materie prime ed ai materiali per la produzione e delle parti di ricambio.

Sono esenti da dazi i macchinari e le attrezzature strumentali all'avvio di attività produttive, ad eccezione dei motoveicoli e delle macchine per le sale giochi.

Il regime IVA è stato introdotto a partire dal 1 gennaio 2005 e prevede due aliquote, il 18% (aliquota normale) e l'8% (aliquota ridotta).

Sono applicate accise sui seguenti prodotti: tabacco, bevande alcoliche, derivati del petrolio, etanolo, caffè, sale marino e prodotti di lusso (pietre preziose, oggetti in oro od argento, pellicce).

Le zone franche doganali (ne sono state istituite attualmente 12 tra le quali Belgrade, Backa Planka, Novi Sad, Nis, Subotica, Smeredovo, Sombor, Senta, Pirth) offrono strutture ad uso deposito, in attesa dell'importazione effettiva in Serbia, ed aree attrezzate per effettuare lavorazioni ed assemblaggi che diano valore aggiunto al prodotto. In tale caso il dazio viene pagato solo sul valore dei componenti importati.

Una zona franca può essere costituita in qualsiasi località che sia servita da un porto marittimo o fluviale internazionale, da un aeroporto e in prossimità delle direttrici autostradali che fanno parte della rete stradale europea.

Le esportazioni e le importazioni di beni e servizi nelle zone franche sono liberi (si applica solamente una fee di ingresso pari allo 0,5% del valore dei beni).

Il certificato di "bene prodotto in Serbia" viene rilasciato se le materie prime ed il lavoro di produzione serba raggiunge il 51% del valore finale del prodotto.

La Serbia ha stipulato trattati di libero scambio con Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Macedonia, Moldavia, Romania ed Unione Europea. Ma di principale interesse per l'imprenditore italiano è l'accordo doganale con la Russia che consente ai prodotti *made in Serbia* libero accesso al detto mercato in esenzione da dazi.

B) Investimenti nel settore immobiliare (terreni e fabbricati)

1) Cenni storici

L'ascesa al potere del partito comunista nel 1945 determinò l'avvio del processo di nazionalizzazione, che si sviluppò in più fasi e secondo criteri differenziati a seconda della natura dei beni. In particolare:

- Tra il 1946 ed il 1948 tutte le aziende produttive, gli immobili ad uso industriale o commerciale ed i grandi latifondi divennero di proprietà dello Stato. Furono, altresì, nazionalizzati una serie di edifici di valore storico o commerciale, solitamente situati nelle aree di maggiore pregio urbanistico;
- Gli agricoltori poterono mantenere la proprietà dei terreni limitatamente alle estensioni direttamente coltivate e funzionali al fabbisogno proprio e della propria famiglia; la parte eccedente fu trasferita ad imprese statali;
- La maggior parte degli appartamenti ad uso residenziale restò nella proprietà di chi li abitava. Peraltro, ove la dimensione dell'abitazione fosse ritenuta eccessiva rispetto alle esigenze di spazio della famiglia che la utilizzava, lo Stato poteva imporre la condivisione/coabitazione con altra famiglia che veniva ad acquisire una serie di diritti di uso/usufrutto e prelazione sull'immobile.
- Nel 1958 la proprietà privata, sia gli appartamenti a uso residenziali sia terreni edificabili venne nazionalizzata, con talune eccezioni. Di fatto fino agli anni novanta le sole proprietà che poterono venire trasferite furono i terreni agricoli da agricoltore ad agricoltore (facoltà, tra l'altro, concessa solamente nel corso degli anni '60).

Nei decenni successivi, nuovi fabbricati sia ad uso industriale e commerciale sia ad uso residenziale furono costruiti dallo Stato e resi disponibili ad imprese e cittadini, alcuni edifici danneggiati durante il secondo conflitto mondiale vennero ristrutturati, altri furono abbattuti e ricostruiti con analoghe o diverse tipologie costruttive.

Nel 1992 fu introdotta una legge che consentiva ai cittadini di acquistare dallo stato gli appartamenti in cui abitavano e successivamente, se del caso, di rivenderli. Tale disposizione ha creato conflittualità tra i soggetti già proprietari degli immobili che ne erano stati espropriati e ne rivendicano tuttora la proprietà ed i soggetti che, abitandovi, li hanno acquistati in base ad una espressa disposizione legislativa.

La costituzione del 1974 aveva introdotto il regime della proprietà sociale caratteristica dell'interpretazione che dava del socialismo la Federazione Yugoslava; essa indica una forma di proprietà pubblica basata sul presupposto che il capitale appartenga a tutti i membri della società e prevede che la gestione delle singole aziende sia affidata agli stessi lavoratori. Per le grandi aziende operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità e dello sfruttamento delle risorse naturali venne introdotto lo specifico regime di Proprietà statale .

A partire dagli anni '80 si diede inizio ad un processo di privatizzazione delle imprese, che è stato regolamentato da diverse leggi succedutesi negli anni, l'ultima, tuttora vigente, entrata in vigore nel 2001.

In particolare, le aziende soggette al regime della proprietà sociale vennero trasformate in società per azioni: il 30% del capitale sociale venne distribuito tra i dipendenti ed il 70% venne trasferito ad un Fondo di proprietà dello Stato. Questo 70% di capitale delle aziende è oggetto del processo di privatizzazione (vedi successivo capitolo e).

2) Normativa vigente nel settore immobiliare

Quanto sopra esposto evidenzia come il costituirsi ed il sovrapporsi dei diritti di proprietà su beni immobili si sia sviluppato nel tempo secondo criteri e modalità differenziate, sicché si rende oggi assolutamente indispensabile un'accurata analisi dei titoli di proprietà del venditore prima di procedere a qualsiasi acquisto.

Ulteriore complessità deriva dal fatto che il settore immobiliare è regolato sia dalla normativa federale sia locale.

Peraltro, il problema forse maggiore concerne la possibile rivendica della proprietà degli immobili e dei terreni nazionalizzati da parte di chi fu espropriato negli anni quaranta. Ben quattro sono stati ad oggi i tentativi di approvare una legge sulla restituzione; si è anche formulata l'ipotesi di compensare gli ex/proprietari con titoli obbligazionari, soluzione peraltro osteggiata da diversi partiti politici in considerazione del consistente aggravio finanziario che comporterebbe per lo Stato. A livello fiscale, le compravendite immobiliari sono soggette ad un'imposta di trasferimento pari al 5% del valore di mercato dell'immobile, a cui va aggiunto il costo dell'assistenza professionale resa dal legale, normalmente pari al 3% del valore dell'immobile.

La proprietà immobiliare è soggetta ad una imposta patrimoniale la cui aliquota varia dallo 0.4% al 2% del valore dell'immobile.

3) Investimenti nel settore immobiliare

Un mercato immobiliare vero e proprio si è venuto formando solo a partire dalla metà degli anni novanta, ed è caratterizzato da una offerta sostanzialmente limitata, sia per l'incertezza gravante sui titoli di proprietà degli immobili esistenti, sia per un insufficiente sviluppo del settore delle nuove costruzioni.

L'offerta immobiliare è rappresentata principalmente dalle seguenti cinque categorie di beni : a) beni di nuova costruzione; b) beni che le aziende di proprietà pubblica cedono sul mercato; c) beni appartenenti ad aziende in fase di privatizzazione; d) beni ceduti nel corso della gestione di procedure concorsuali; e) beni ceduti da privati. Di seguito vengono fornite alcune indicazioni su come gestire le trattative di acquisto per ciascuna delle suddette fattispecie.

a) Nel 2003 e' stata approvata una legge che semplifica le procedure per l'ottenimento dei permessi per realizzare nuove costruzioni. La nuova legge ha introdotto nuove classificazione dei terreni edificabili e le procedure per l'acquisto.

Tutte le leggi precedenti sono abolite se sono in contraddizioni con le disposizioni della nuova legge.

I terreni sono distinti in terreni edificabili e terreni agricoli.

Un terreno edificabile è un terreno sul quale insistono delle costruzioni o destinato a nuove costruzioni. I terreni edificabili possono essere pubblici o non pubblici, utilizzati o non utilizzati. Si definisce utilizzato il terreno sul quale insistono costruzioni erette in conformità con la legge, non utilizzato se nessuna costruzione è eretta, se le costruzioni hanno natura temporanea o se sono state erette in contrasto con la legge.

I terreni edificabili sono di tre tipologie: terreni edificabili urbani, terreni edificabili all'interno di un'area edificabile, e terreni edificabili all'esterno di un'area edificabile.

I terreni edificabili urbani sono tutti di proprietà della municipalità, che li offre in concessione attraverso aste pubbliche: gli aggiudicatari acquisiscono il diritto di edificare nei limiti consentiti dal bando pubblico. Chi acquista la proprietà di un immobile di fatto acquisisce pure il diritto di uso del terreno sul quale detto immobile insiste.

Le procedure di asta dei terreni edificabili non sono peraltro sufficientemente pubblicizzate, e non risulta disponibile un registro dei prezzi di aggiudicazione. Sicché da un lato gli investimenti nel settore del real-estate offrono mediamente una redditività più che soddisfacente, dall'altro essi richiedono di sostenere costi indiretti amministrativi di una certa importanza. In particolare vanno gestite le fasi: a) di verifica della possibilità di valorizzare adeguatamente il terreno offerto; b) dell'approvazione da parte delle competenti autorità municipali del progetto che si intende realizzare; c) della partecipazione all'asta con la produzione della necessaria documentazione.

Per la edificazione su terreni all'esterno dell'area urbana sono necessarie specifiche autorizzazioni, che vanno richieste caso per caso.

I terreni agricoli sono suddivisi tra coltivabili (nel qual caso il proprietario ha l'obbligo di coltivazione) e non coltivabili. Gli stranieri possono acquistare la proprietà di terreni agricoli direttamente dagli agricoltori, che normalmente possiedono peraltro superfici di estensione limitata, o dalle aziende agricole statali (i combinat) che dispongono di grandi estensioni (anche diverse migliaia di ettari). Ovviamente, in entrambi i casi con l'accortezza di accertare che non esistano rivendicazioni da parte di ex proprietari sui medesimi terreni.

b) La situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovano diverse aziende statali alimenta una certa offerta di beni immobili anche situati in posizioni pregiate i cui prezzi possono risultare convenienti. Le procedure per l'acquisto possono avvenire a trattativa privata anche se i vincoli cui sono soggette le aziende pubbliche possono determinare un dilatarsi dei tempi decisionali e le condizioni contrattuali richieste possono variare nel corso della trattativa. Valgono per quanto attiene l'acquisto le cautele sopra indicate da assumere relativamente alla possibilità che gli ex-proprietari rivendichino i beni espropriati;

c) Le aziende in fase di privatizzazioni in alcune circostanze sono proprietarie di patrimoni immobiliari di notevole interesse; in particolare il settore della distribuzione

al dettaglio era gestito da aziende statali che dispongono pertanto di location di primaria importanza commerciale. Da valorizzare anche le società che hanno in locazione da parte di enti pubblici immobili siti in zone centrali di rilevante interesse commerciale a canoni di locazioni estremamente contenuti. L'acquisizione di proprietà immobiliari in via indiretta mediante l'acquisto delle società che li possiedono presenta peraltro i rischi connessi a tutte le privatizzazioni, che si basano su situazioni patrimoniali spesso imprecise che non evidenziano il complesso delle passività che fanno capo all'impresa ceduta. Le due diligence, effettuate sulla base di contabilità incomplete non sempre rappresentano infatti una garanzia adeguata. Ne consegue che tale modalità di acquisizione della proprietà di beni immobili presenta un livello di rischio da valutare con attenzione, anche se i capital gain realizzabili possono essere consistenti;

d) La modalità di acquisizione di beni immobili che presenta un minore livello di rischio è quella di partecipare alle aste fallimentari, o di acquistare gli immobili dalle banche che li hanno acquisiti a mezzo di esecuzione forzata dai debitori insolventi. Tale modalità di acquisizione consente di trattare prezzi di solito convenienti con livelli di rischi accettabili;

e) Relativamente all'acquisto di beni immobili da privat, ; valgono le considerazioni in precedenza esposte relative alla opportunità di verificare le modalità in base alle quali il venditore ha acquisito i diritti di proprietà che pone sul mercato. L'offerta è comunque limitata, dato che si attende un incremento dei valori immobiliari.

C) Svolgimento di attività produttiva nel settore dell'industria, dei servizi o dell'agricoltura

Vengono di seguito illustrate alcune delle tematiche solitamente di maggiore interesse per l'investitore:

- 1) *Autorizzazione all'esercizio dell'attività;*
- 2) *La gestione dei dipendenti;*
- 3) *La rilevante disciplina fiscale;*
- 4) *Le modalità di gestione amministrativa;*
- 5) *Le procedure per la costituzione di una società;*

1) Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Tutte le società devono essere registrate presso l'apposita l'Agenzia Serba di Registrazione delle imprese, istituita agli inizi del 2005 (in precedenza era competente il Tribunale commerciale), che rilascia contestualmente alla registrazione le licenze per l'esercizio di attività economiche. Per utilizzare risorse naturali o beni di uso generale o per svolgere attività di interesse generale è necessario richiedere una specifica concessione che può essere rilasciata anche all'investitore straniero (i profitti derivanti da concessioni rilasciate da Enti pubblici sono esentate dall'imposizione fiscale per un periodo di 5 anni).

Nel caso in cui il fondatore dell'impresa sia una persona giuridica straniera, alla richiesta della licenza e alla domanda di registrazione deve essere allegato il certificato che attesta che la persona giuridica straniera è regolarmente registrata ed attiva nel paese di origine.

Nel 2005 sono entrate in vigore diverse modifiche al diritto societario che non sono pienamente coordinate con la normativa esistente e, in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi, si possono creare alcune difficoltà interpretative ed applicative. Tutti i preesistenti statuti devono essere adeguati alle nuove norme nel giro di due anni.

2) La gestione dei dipendenti

La normativa del lavoro è disciplinata dalla nuova legge adottata nel dicembre 2003, dalla Legge sui diritti fondamentali del lavoro e dal Contratto Generale Collettivo di lavoro.

Le nuove disposizioni hanno introdotto notevole flessibilità nel mercato del lavoro e sono state considerate con favore dalle Associazioni imprenditoriali.

I dipendenti di una società estera o locale vengono assunti secondo le medesime procedure contrattuali. Per le filiali di una società straniera è necessario che il 50% del personale sia di nazionalità locale. Una società deve avere almeno due dipendenti. Gli stipendi anche di dipendenti stranieri devono essere pagati in moneta locale.

Possono essere assunti con contratto di lavoro le persone che abbiano almeno compiuto 15 anni ed abbiano piena capacità di intendere e di volere. Il datore di lavoro è tenuto a stipulare contratti per iscritto con i dipendenti, indipendentemente dalla loro nazionalità. La remunerazione viene definita sia per contrattazione individuale che collettiva. Il salario minimo è fissato per contrattazione collettiva in base all'articolo 6 del contratto generale collettivo di lavoro. Non vi è un limite massimo di stipendio, eccetto per le società statali e finanziate dallo stato. L'indennità di fine lavoro va dai 6 ai 12 stipendi netti del lavoratore a seconda della durata del periodo lavorato.

I contratti di lavoro possono essere a tempo indeterminato o determinato; in tale secondo caso la loro durata non può eccedere i tre anni. Il periodo di prova è consentito ma per un periodo non superiore a tre mesi.

La settimana lavorativa ha una durata di 40 ore. Il lavoro straordinario al ricorrere di talune circostanze è obbligatorio ma non per durate superiori alle 4 ore giornaliere e 240 ore annuali.

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuale di almeno 18 giorni.

Il licenziamento del dipendente può avvenire per eccesso di manodopera, scarsa efficienza del lavoratore, violazione della disciplina del lavoro. Solo nel caso i dipendenti siano più di 50, il licenziamento per eccesso di manodopera è soggetto a procedure particolari.

In caso di licenziamento, il datore di lavoro deve corrispondere un'indennità variabile da due a 5 mensilità a seconda della durata del periodo di lavoro.

Per il personale straniero, l'assunzione è priva di restrizioni e /o condizionamenti. Tuttavia in base alla legge sul reclutamento del personale straniero occorre disporre del permesso di lavoro. Per ottenere tale permesso è necessario avere la residenza temporanea rilasciata dal Ministero degli Interni. I contributi previdenziali e per l'assistenza sanitaria ammontano a circa il 35% del salario lordo e sono a carico quanto al 50% del datore di lavoro e quanto al 50% del lavoratore (agevolazioni contributive sono previste per le aziende che assumono lavoratori di oltre 45 anni di età).

3) La rilevante disciplina fiscale

Si esaminano di seguito le disposizioni in materia di imposte dirette sulle aziende e sulle persone fisiche, e sulle imposte indirette.

- ❑ **Imposte dirette:** L'aliquota sugli utili è pari al 10% (nel 2004 era pari al 14%). I criteri di determinazione della base imponibile sono sostanzialmente analoghi a quelli vigenti in Italia, con talune differenze che non incidono in misura rilevante (ad. es. i beni ammortizzabili sono classificati in cinque gruppi con aliquote di ammortamento rispettivamente del 2,5%, 10%, 15%, 20% e 30%). In base alla legge sugli investimenti stranieri, una società di nuova costituzione viene esentata dal pagamento dell'imposta sui profitti per un periodo di 5 anni se viene creata in aree o regioni poco sviluppate; l'esenzione è di 6 anni se le aree o regioni poco

sviluppate sono definite prioritarie. Sono previste una serie di agevolazioni sotto forma di crediti di imposta per gli investimenti effettuati nei primi anni di attività. Nel caso l'investimento ammonti ad almeno 600 milioni di dinari – al cambio attuale circa 7.5 milioni di EURO - e l'azienda assuma almeno 100 dipendenti, è concessa un'esenzione decennale dall'imposta sul reddito, decorrente dal momento in cui le suddette condizioni sono state soddisfatte. Nel caso l'azionista di controllo sia un'azienda italiana, sulla distribuzione di dividendi viene applicata una ritenuta a titolo di imposta pari ad un ulteriore 10%. Gli interessi corrisposti su finanziamenti ricevuti da aziende italiane sono soggetti ad una ritenuta del 10%. Ritenute fiscali con aliquote più vantaggiose (il 5%) sono applicate nel caso la società serba sia controllata da una holding olandese.

- ❑ **Trasferibilità dei profitti:** L'articolo 12 della Legge sugli investimenti esteri sancisce il diritto per l'investitore estero, una volta adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale, di trasferire all'estero liberamente e senza rinvio, in valuta convertibile, tutti i mezzi finanziari e di altro genere relativi agli investimenti esteri, e in particolare l'utile realizzato dall'investimento estero, sotto forma di profitto, dividendo ecc., i beni di proprietà dell'investitore dopo la cessazione della società con capitale estero, quindi successivamente alla cessazione del contratto d'investimento, tutti gli importi derivanti dalla vendita delle azioni o della quota del capitale sociale della società con capitale estero;
- ❑ **Imposte sui redditi delle persone fisiche:** i redditi delle persone fisiche residenti in Serbia, siano esse di nazionalità serba o stranieri sono soggetti ad imposizione fiscale ad aliquota fissa del 14% se derivanti da rapporti di lavoro, e del 20% se derivanti da altre fonti;
- ❑ **Imposte indirette:** il 1 gennaio 2005 è entrata in vigore l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'aliquota ordinaria è del 18%. L'aliquota ridotta dell'8 % si applica sugli alimenti di base (pane, latte, zucchero, uova, frutta e verdura, carne), sui quotidiani, sui computers e sui servizi comunali. Sono esenti alcuni servizi come le assicurazioni, il trasporto passeggeri, il trasporto ferroviario, le cure mediche, l'istruzione, la ricerca scientifica ed i servizi sociali, gli affitti di appartamenti ad uso residenziale. Le esportazioni di beni e servizi non sono soggette all'applicazione dell'IVA. La dichiarazione Iva è mensile per soggetti con un giro di affari superiore a 20 milioni di dinari (circa 250.000 Euro), trimestrale negli altri casi.
- ❑ **Altre imposte indirette :** le attività produttive sono gravate da alcuni tributi locali dei quali il più rilevante è rappresentato dall'imposta sulla tutela ambientale il cui importo varia a seconda di come viene valutato l'impatto ambientale dell'attività produttiva. Gli imprenditori lamentano una certa discrezionalità nell'applicazione di detta imposta che può incidere anche in misura significativa sul costo complessivo di produzione.

4) Le modalità di gestione amministrativa

La gestione amministrativa è abbastanza articolata e complessa e gravata da una serie di adempimenti burocratici anche a causa di un sistema bancario non ancora pienamente efficiente ed una normativa valutaria tuttora rigida.

Vanno presentati all'Agenzia della Banca Nazionale per i pagamenti, entro fine luglio, il bilancio relativo al primo semestre, ed entro fine febbraio il bilancio annuale relativo all'anno successivo.

Le norme che regolano la redazione di questi documenti differiscono in relazione alle dimensioni dell'impresa; la classificazione delle diverse imprese in piccole, medie e grandi dipende da criteri quali il numero di dipendenti, il fatturato totale e il patrimonio totale. Per ogni impresa è previsto l'obbligo di tenere i libri giornali, i libri mastri, i libri cassa, i libri di magazzino e altri libri che possano riguardare ogni altro tipo di attività e passività. Inoltre annualmente è fatto obbligo di realizzare un inventario sulla produzione realizzata. Per le medie e grandi imprese i libri contabili devono essere tenuti soltanto da dipendenti a ciò preposti dalla stessa società, mentre per le piccole imprese è prevista la possibilità di far tenere i libri contabili da persone abilitate, che non siano diretti dipendenti dell'azienda. I bilanci annuali devono essere conservati per 50 anni, mentre i libri mastri e i libri giornali per una durata di almeno 10 anni.

5) Le procedure per la costituzione di una società

A partire dal gennaio 2005, come innanzi accennato, è stata istituita l'Agenzia serba per la registrazione delle imprese, che ha sostituito i Tribunali ed ha ridotto i tempi di costituzione di una società da circa due mesi a dieci giorni.

Tra le diverse tipologie di società previste dall'ordinamento, quelle di fatto utilizzate da un investitore italiano sono la società a Responsabilità Limitata – D.O.O. (Društvo sa ograničenom odgovornošću) o la Società per Azioni (A.D. Akcionarsko društvo).

La costituzione di una *Società a responsabilità limitata (d.o.o.)* avviene mediante la stipulazione di un atto pubblico.

Per la s.r.l. è previsto un capitale minimo di 500 EURO - suddiviso in quote di partecipazione - da depositare presso un istituto bancario prima della costituzione. In alternativa al versamento in denaro la legislazione serba prevede anche il conferimento di beni e diritti, ma non di prestazioni o servizi.

Per la S.p.a il capitale minimo è di 10.000 EURO (25.000 EURO se intende proporre azioni al pubblico risparmio).

Con l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la stessa acquisisce la personalità giuridica, ovvero risponde dei propri obblighi societari esclusivamente per l'ammontare del patrimonio sociale.

La legislazione locale prevede i seguenti organi sociali per il funzionamento di una società a responsabilità limitata: il Consiglio d'Amministrazione o amministratore unico, il direttore generale, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale sono obbligatori nella società a responsabilità limitata con un numero di dipendenti superiore a 100 unità. Inoltre in alcuni casi lo statuto può prevedere la presenza di un comitato esecutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da almeno 3 membri. Gli amministratori possono essere eletti fra i membri dell'Assemblea dei Soci, fra i dipendenti della società o possono essere anche persone esterne alla realtà aziendale.

Il Collegio Sindacale è un organo gestionale non obbligatorio. La sua composizione prevede la presenza di almeno 3 membri.

Il direttore generale è il responsabile operativo della società. E di fatto dispone di rilevanti poteri.

D) Acquisto di beni di produzione locale

Nell'ambito degli accordi assunti a seguito della stipula del Patto di Stabilità, l'Unione Europea ha accordato alla Serbia un trattamento doganale preferenziale che ne esenta i prodotti praticamente da qualsiasi dazio in entrata con talune circoscritte eccezioni (vino, pesce fresco, carne di vitello). Gli elevati standard igienico sanitari richiesti dall'Unione europea rappresentano peraltro forme di barriere non tariffarie per taluni prodotti.

Per quanto attiene i prodotti tessili, va innanzitutto segnalato che la Serbia non è paese membro del WTO e di conseguenza non si applica al medesimo la liberalizzazione delle quote previste dal 1 gennaio 2005 a seguito dello scadere dell'accordo multifibre. Peraltro la UE ha deciso di eliminare qualsiasi quota tuttora in vigore per i prodotti serbi, e la Serbia a propria volta si è impegnata a liberalizzare gradualmente il proprio mercato interno per i prodotti tessili di origine comunitaria. Sulle esportazioni di beni la Serbia non applica oneri ad eccezioni di taluni prodotti quali rottami di ferro e pellame grezzo, che sono soggetti ad un dazio in uscita pari al 15%.

E) Partecipazione a privatizzazioni

1 - Cenni introduttivi

Il processo di privatizzazione ha avuto inizio negli anni '90 ed attualmente è regolato da una legge del 2001 che peraltro verrà probabilmente modificata nel prossimo futuro al fine di renderla più efficace.

Le privatizzazioni sono gestite dall'Agenzia delle privatizzazioni che si occupa della cessione delle quote (70% del capitale) delle aziende di proprietà del Fondo Azioni dello Stato, il rimanente 30% del capitale essendo di proprietà dei dipendenti.

Le aziende censite da privatizzare sono circa 8.000; ad oggi ne sono state cedute solo circa 2000.

I motivi del lento procedere delle privatizzazioni sono diversi ed in particolare:

- a) dotazione di macchinari ed attrezzature tecnologicamente obsolete ed in cattivo stato di manutenzione – conseguenza dell'embargo degli anni '90 – in gran parte inutilizzabili e da sostituire;
- b) numero di dipendenti eccessivo rispetto alle esigenze produttive, che non sempre possono venire licenziati;
- c) situazione debitoria non definita, dato che la contabilità non sempre è regolarmente tenuta e la due diligence non è impegnativa per chi la esegue, sicché l'acquirente rischia di dover sostenere oneri per debiti pregressi inizialmente non preventivati. La situazione potrebbe migliorare ove lo Stato decida di rinunciare ai propri crediti nei confronti delle società da privatizzare;
- d) impossibilità di acquisire il controllo totalitario, per la presenza di un'azionariato diffuso tra i dipendenti;
- e) procedure di cessione non sempre trasparenti che favoriscono chi possiede informazioni non disponibili alla generalità degli offerenti.

Infine, sono differenti le condizioni applicate agli investitori stranieri che devono pagare l'intero prezzo rispetto ad investitori locali che possono fruire di rateizzazioni del prezzo di acquisto fino a sei anni.

Per le considerazioni su esposte, in diversi casi l'imprenditore interessato ad acquistare un'azienda in via di privatizzazione ha spesso convenienza ad attendere il fallimento per acquistarla direttamente in fase di procedura concorsuale, evitando così i rischi connessi all'assunzione dei debiti pregressi e potendo contenere il numero di dipendenti di cui farsi carico.

2- Procedura

Il processo di privatizzazione si compone di varie fasi, e può essere promosso dall'Agenzia per le privatizzazioni, dalla medesima azienda da privatizzare, dal

Ministero per l'Economia o da terzi interessati all'acquisto. Sono previste due metodologie di privatizzazione:

- tender pubblico
- asta pubblica

La vendita per asta pubblica di solito viene adottata per le società di dimensione medio/piccola, la vendita per tender per società di rilevante dimensione.

Asta pubblica: Il primo passo è la decisione dell'Agenzia per le privatizzazioni che la società debba essere privatizzata col metodo dell'asta pubblica. Una volta attivato il processo, viene predisposto, a cura dell'Agenzia per le privatizzazioni, un documento informativo sul soggetto da privatizzare, che rappresenta l'invito pubblico ai potenziali acquirenti interessati a partecipare alla privatizzazione. L'invito pubblico include i seguenti dati ed informazioni: denominazione della società da privatizzare, percentuale del suo patrimonio da privatizzare; dati finanziari della società, luogo e data dell'asta, modalità per l'acquisto dei documenti d'asta; descrizione della procedura; mezzi di pagamento; data della visita all'azienda; garanzie da prestare. I potenziali acquirenti possono ottenere informazione sulla società ed i termini e le modalità di vendita dal prospetto; dall'invito a partecipare; acquistando i documenti di gara; visitando la società e parlando col management. Tutti i dati e documenti inclusi nell'invito pubblico sono verificati dall'Agenzia pubblica.

In particolare la valutazione del capitale della società da vendere viene effettuata dalla società in vendita con i seguenti metodi: valore di libro / DCF – valore di liquidazione.

La procedura di vendita viene gestita dal Centro Aste dell'Agenzia per la privatizzazione. L'Agenzia verifica ed approva le domande di partecipazione all'asta (possono partecipare all'asta persone fisiche e giuridiche serbe e straniere); notifica la data di svolgimento dell'asta; definisce il prezzo di partenza; verifica le offerte al rialzo; aggiudica l'azienda; gestisce la fase della firma del contratto di acquisto che ove sia stato assunto l'impegno ad effettuare degli investimenti, prevede il divieto di vendere le azioni fino a che detti investimenti non siano stati effettuati. In caso nessuno partecipi, si procede ad un nuovo invito entro 7 giorni.

L'Agenzia deve notificare ai partecipanti il loro diritto a partecipare almeno due giorni prima dell'asta. Entro otto giorni dall'aggiudicazione, il Consiglio direttivo della società privatizzata deve convocare l'assemblea generale per consentire al nuovo proprietario di adottare un nuovo statuto ed eleggere il proprio consiglio direttivo.

Tender: è un metodo per privatizzare fino al 70% del capitale di società sotto il controllo statale che si realizza ricevendo offerte che sono state sottoposte in conformità a termini di vendita prestabiliti.

Detto metodo si applica alla privatizzazione di società di dimensione medio/grande per le quali si ritiene possibile/opportuno trovare/ricercare un partner strategico. La Commissione per i Tender è un organismo ad hoc che controlla questa particolare

modalità di vendita delle azioni. Il ruolo fondamentale della Commissione è di tipo operativo nello svolgimento diretto di tutte le attività relative all'attuazione della gara per la vendita del capitale aziendale. La Commissione viene nominata per una o più aste pubbliche ed è composta da 5 membri, uno dei quali riveste il ruolo di Presidente.

La procedura prevede che la Commissione sia assistita da dei consulenti (advisors) Il primo passo consiste pertanto nella selezione dei consulenti; successivamente si procede alla preparazione della documentazione; al pubblico annuncio dell'asta e all'invito ai potenziali buyer a presentare offerte per l'acquisto delle società' in base alle condizioni stabilite in precedenza. Gli interessati provvederanno all'acquisto della documentazione di gara; alla firma dell'accordo di confidenzialità; alla visita della società; al pagamento della garanzia; alla formulazione dell'offerta. L'ultima fase consiste nell'apertura e nella valutazione delle offerte; nella selezione dell'acquirente; nella firma del contratto di compravendita.

Mentre è in procedura di privatizzazione una società' non può cambiare la propria forma giuridica, aumentare o ridurre il proprio capitale, riorganizzarsi o ristrutturarsi, effettuare nuovi investimenti, contrarre debiti a lungo termine, alienare parte dei propri beni.

F) Partecipazione a gare di appalto

Vanno distinte: A) le gare di appalto indette da Enti pubblici serbi; B) le gare di appalto gestite da organizzazioni internazionali.

A) Gli appalti di opere pubbliche sono disciplinati dalla legge che consente anche a ditte straniere di partecipare alle gare di appalto.

In caso siano richieste specifiche qualificazioni per partecipare alle gare, tutti i documenti relativi all'azienda italiana vanno verificati e legalizzati dall'Ambasciata serba in Italia.

La legge che ha regolato la procedura di appalto pubblico ha anche istituito un Direktoratato con funzioni di supervisione sulla gestione delle procedure di appalto, di determinazione dei criteri di aggiudicazione, e di gestione di un registro sugli enti appaltanti ed appaltatori.

La procedura di appalto pubblico è obbligatoria - quando il costo dell'opera o del bene è di almeno 600.000 Dinari (circa 7.500 EURO al cambio attuale) - per gli enti che sono finanziati direttamente dal budget statale o da amministrazioni territoriali, e per le persone giuridiche che dipendono o il cui consiglio direttivo è composto per almeno il 50% da soggetti nominati da enti o società sotto il controllo pubblico.

Le procedure dell'appalto pubblico possono essere adottate anche da altri soggetti che non ne abbiano l'obbligo.

La procedura dell'appalto inizia con il pubblico avviso: se il valore dell'appalto è superiore a 120 milioni di dinari (circa 1,5 milioni di Euro) il testo dell'annuncio deve essere pubblicato oltre che in serbo anche in una lingua straniera (solitamente l'inglese).

La procedura di appalto può essere : a) aperta a tutti gli offerenti; b) ristretta ai soggetti dei quali siano state preventivamente verificate le qualifiche in una fase di preselezione mirante a formare short list; c) a trattativa privata solamente se i tempi ristretti non consentono l'attivazione della procedura di asta pubblica.

B) Le organizzazioni internazionali quali la BERS, la EAR (European Agency for Reconstruction con sede a Salonicco), la World Bank, la UE, nonché diversi Governi nazionali in qualità di donors finanziano diverse opere infrastrutturali o programmi o progetti di sviluppo e riqualificazione dell'apparato economico e produttivo della Serbia. In considerazione dell'ammontare dei budget disponibili, tali gare rappresentano una sicura opportunità per le aziende italiane che intendano partecipare.

Le regole che disciplinano dette gare non sono però necessariamente standardizzate, ma presentano specificità stabilite nei singoli bandi di gara che vanno monitorati costantemente. Si segnala a tale proposito l'indirizzo del sito della Unione Europea che rappresenta una fonte informativa qualificata ed aggiornata : www.europa.eu.int/comm/europeaid:

QUADRO NORMATIVO DEL MONTENEGRO

Come accennato in premessa, si segnalano di seguito le principali differenze normative del Montenegro rispetto alla Serbia che si ritiene siano di interesse delle aziende italiane interessate ad operare in detto mercato.

A) Vendita sul mercato locale di beni prodotti in Italia;

L'agente è inquadrato tra i lavoratori autonomi. Possono agire come agenti di società straniere solamente le persone giuridiche: agli imprenditori persone fisiche ed ai liberi professionisti non è infatti consentito stipulare contratti di agenzia con stranieri. Questi vincoli non sono previsti per agenti di società locali partecipate o meno da stranieri.

Tutte le persone giuridiche registrate in Montenegro hanno facoltà di stipulare con stranieri contratti di agenzia, che possono riguardare anche la vendita di merci estere in conto deposito e/o la fornitura di servizi per l'importazione sia di attrezzature sia di beni di consumo. La registrazione di questi contratti viene effettuata presso il Ministero del Commercio. La vigente normativa dispone che un contratto di agenzia non possa essere stipulato per periodi inferiori ad un anno, decorrente dalla data di registrazione.

Il contratto di agenzia prevede, per ogni prodotto venduto, una percentuale a titolo di commissione di un ammontare pattuito liberamente dalle parti. L'agente può eventualmente contrattare con l'impresa rappresentata, oltre alla commissione sul venduto, il rimborso delle spese sostenute per gli annunci pubblicitari, per la vendita ed altri servizi eventuali, come previsto dalle ordinanze sugli agenti che operano per persone straniere .

Vincoli alle importazioni

Il commercio con l'estero è libero, fatte salve le limitazioni sotto indicate.

Sono necessarie licenze di importazione per armi e munizioni, equipaggiamento per l'esercito e la polizia, metalli preziosi, rifiuti, sostanze potenzialmente dannose all'ambiente.

Sono altresì necessarie licenze per l'importazione di acciaio e di balsami, lacche, piante medicinali o utilizzate nella industria cosmetica. E' obbligatorio presentare la richiesta di importazione presso il Ministero del Commercio del Montenegro. Ogni importazione deve essere dichiarata alla Banca Centrale del Montenegro, che autorizza il pagamento della fattura commerciale al fornitore della merce.

L'importazione delle merci contingentate, soggette a quota, è subordinata all'ottenimento di particolare licenza dal Ministero del Commercio. L'elenco delle merci contingentate è tenuto presso il relativo ministero e riguarda quasi esclusivamente prodotti alimentari (gelati, pomodori, olio, ecc.).

Per le merci ritenute pericolose (armi, determinati medicinali), oltre alla licenza speciale dal Ministero del Commercio, è necessario procurarsi il consenso del

relativo ministero (ad esempio il Ministero degli Affari Interni per le armi). Presso il Ministero del Commercio sono indicati anche i prodotti per i quali è necessario ottenere, al momento dell'importazione, il consenso dell'ispettore sanitario, veterinario o dell'ispettore del mercato.

Per i generi alimentari occorre una dichiarazione contenente: ragione sociale dell'importatore; data dell'importazione ; origine del prodotto; durata del prodotto. La qualità delle apparecchiature importate deve essere vidimata dal Centro per le Ricerche Tecniche presso l'Università del Montenegro. L'ottenimento delle diverse autorizzazioni, licenze e permessi, sopra indicati, comporta il pagamento di relative tasse amministrative.

Gli standard qualitativi e tecnici sono stabiliti a livello di Unione di Serbia e Montenegro. Le istruzioni tecniche sull'uso dei prodotti devono essere in Serbo. L'etichetta di ogni prodotto deve essere obbligatoriamente in serbo. Nel caso di un prodotto straniero l'etichetta serba può essere stampata o aggiunta come adesivo sul prodotto stesso. Ogni etichetta deve contenere informazioni particolari relative al prodotto, quali: nome e indirizzo dell'importatore e/o distributore - paese di provenienza - modalità di impiego - possibili effetti collaterali - data di produzione e data di scadenza - varie caratteristiche fisiche del prodotto, come peso, ingredienti, contenuto o dimensioni - modalità per il rispetto dell'ambiente - consumo energetico - precauzioni per l'uso. Riguardo all'imballaggio non ci sono regole particolari, ad eccezione di alcuni prodotti come quelli farmaceutici.

L'apertura di un ufficio di rappresentanza

Una società straniera può aprire un ufficio di rappresentanza in Montenegro che può avere una o più sedi. L'ufficio di rappresentanza può iniziare l'attività successivamente alla registrazione presso il Ministero del commercio. Il Governo del Montenegro può concedere, previa richiesta, la liberatoria dalle imposizioni fiscali, qualora la società straniera, nel Montenegro, svolga attività di ricerche di mercato, attività di rappresentanza o creazione preliminare di rapporti d'affari.

Rilevante normativa fiscale e le zone franche

Le tariffe doganali, in precedenza determinate dalla legge federale, ora sono di competenza del Governo locale del Montenegro. Non vi è completa uniformità tra la politica doganale del Montenegro e quella della Serbia, paese che ha un settore agricolo che intende proteggere dalla concorrenza estera, esigenza meno sentita dal Montenegro. Di conseguenza tra Serbia e Montenegro vi è la dogana. I dazi doganali applicati dal Montenegro variano tra il 3 ed il 5% (fanno eccezione i dazi sulla frutta di stagione che salgono al 20%).

L'attuale regime doganale prevede le seguenti forme di importazione ed esportazione: regime libero (L.B.); secondo il valore dei beni e servizi (K.V.); secondo le quantità dei beni e servizi (K.K.) ; secondo i permessi (D); importazione ed esportazione temporanea.

Non sono soggette a dazi le materie prime in regime di temporanea importazione, e le attrezzature introdotte nel Paese per dare esecuzione ad appalti e lavorazioni temporanee.

Il controllo doganale viene effettuato con un'ispezione sui beni, sulla modalità di trasporto, sull'etichettatura, ed è fatto a campione e con la fotografia della merce e qualunque altra pratica che ne consenta l'identificazione. Sono, inoltre, previsti controlli sul personale che accompagna il carico doganale all'interno del Paese.

La legge sulle importazioni prevede alcuni casi particolari di esenzione dal pagamento dei dazi doganali, ovvero: i capi di Stato stranieri ed i membri delle loro delegazioni per la realizzazione o partecipazione a missioni speciali sono esentati dal pagamento per i beni che trasportano per uso ufficiale o personale; i partecipanti a missioni diplomatiche sono anche esentati dal pagamento di dazi sulla base di accordi di reciprocità. Tale esenzione riguarda anche i membri delle loro rispettive famiglie. Inoltre sono esenti le organizzazioni internazionali e umanitarie.

La normativa sulle zone franche è analoga a quella prevista per la Serbia. L'unica zona franca in Montenegro è il porto di Bar che però non è ancora operativo. L'altra zona in via di realizzazione si trova a Kotor.

L'aliquota Iva è unica e pari al 17%. Sono esenti dall'Iva alcuni prodotti alimentari primari quali l'acqua, il pane, il latte, lo zucchero, e le medicine.

B) Investimenti nel settore immobiliare (terreni e fabbricati);

Gli stranieri possono effettuare investimenti nel settore immobiliare (sia immobili sia terreni) a condizioni di reciprocità. La legge sugli investimenti stranieri all'art. 29 prevede che la proprietà di uno straniero non possa essere espropriata ad eccezione che per interesse pubblico nel qual caso il proprietario ha diritto ad una compensazione non inferiore al valore di mercato del bene. Sull'importo della compensazione vengono applicati interessi fino alla data dell'effettivo pagamento. Valgono anche per il Montenegro le considerazioni esposte in relazione alla cautele da assumere illustrate nella prima parte della guida con riferimento agli acquisti immobiliari in Serbia.

C) Svolgimento di attività produttiva nel settore dell'industria o dei servizi e dell'agricoltura

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Gli investimenti esteri nel Montenegro sono disciplinati dalla Legge in vigore dal 02.11.2000 (GU RCG no. 52/00). Promulgata allo scopo di facilitare la cooperazione economica internazionale e la diretta partecipazione di capitali stranieri nell'economia nazionale, essa riconosce all'investitore straniero la parità di trattamento con gli investitori locali.

L'investitore straniero può essere: persona giuridica straniera con sede all'estero; persona fisica straniera; cittadino locale che soggiorna all'estero da più di un anno; società con capitale straniero superiore al 25%; società costituite nel Montenegro da persone straniere.

L'importo del capitale straniero non è imposto dalla legge. Si definisce mediante il contratto, con l'atto di costituzione oppure mediante altri atti, secondo quanto previsto dalla legge.

La legge sugli investimenti esteri indica le modalità di ingresso nell'economia locale di investitori stranieri, che individualmente o in associazione con altri investitori locali o stranieri possono: costituire una nuova società oppure acquisire azioni o quote di una società già esistente. In particolare, la modalità prevista per la realizzazione di questi tipi di investimento è la stipula di un contratto di costituzione o di un contratto di investimento in forma scritta, oppure la delibera di costituzione, sempre in forma scritta.

Un'altra modalità di ingresso nell'economia del paese è quella della licenza o concessione, prevista dall'articolo 5. Questa licenza conferisce all'investitore il diritto di utilizzo su una ricchezza naturale, di un bene d'uso comune oppure di realizzare attività d'interesse comune che siano conformi alla legge.

La quota di partecipazione al capitale della società dell'investitore estero può essere in valuta straniera convertibile, sotto forma di beni materiali, di diritti del patrimonio intellettuale come brevetti o altre opere dell'ingegno, in titoli in portafoglio ed altre tipologie di diritti di proprietà. Gli investimenti stranieri godono della clausola di reciprocità. Nel caso in cui uno straniero intenda costituire una società o acquisire la partecipazione in una società preesistente, è necessaria - in base all'articolo 21 della Legge sugli investimenti stranieri - la registrazione presso il tribunale competente.

Detto articolo rappresenta uno degli elementi di differenza tra questa Legge e la precedente del 1996, la quale prevedeva la richiesta dell'approvazione al Ministero Federale del Commercio con l'estero.

L'investimento straniero può avvenire anche con i contratti di leasing, franchising, management, compravendita di immobili, in accordo con le leggi in vigore.

Gestione dei dipendenti

La Legge sul Lavoro prevede due tipologie di lavoro: a tempo determinato ed a tempo indeterminato. La legge dispone che si è in presenza di lavoro a tempo determinato quando: le mansioni lavorative si svolgono in un periodo determinato e limitato (lavoro stagionale) che non può essere superiore a sei mesi o vi è necessità di sostituire un dipendente durante il servizio militare o in quanto impegnato in funzioni pubbliche.

E' prevista la possibilità di un periodo di prova della durata massima di tre mesi. La legge prevede la determinazione di un salario minimo; la retribuzione può essere calcolata su base oraria, a provvigione o con un sistema misto.

Sono previsti contratti collettivi di lavoro per particolari tipologie di dipendenti. Il rapporto di lavoro può terminare per giusta causa o giustificato motivo; in assenza di tali motivazioni al lavoratore spetta un'indennità di licenziamento. Per le controversie di lavoro la competenza è del Tribunale. La legge prevede che il cittadino straniero possa instaurare rapporti di lavoro se è in possesso del permesso di soggiorno, temporaneo o a tempo indeterminato, e se è in possesso del permesso di lavoro.

La rilevante disciplina fiscale

Dal 1 gennaio 2005 l'aliquota di imposta sul reddito delle società è pari al 9% (rispetto alla doppia aliquota del 15% e del 25% in vigore nel 2004).

Dal luglio del 2002 è entrata in vigore l'imposta sul valore aggiunto, pari al 17%, su prodotti e servizi. Un determinato numero di prodotti e servizi sono esclusi dall'obbligo di pagamento dell'imposta. Tra i prodotti esentati compaiono: latte, pane, olio, zucchero, medicinali, libri e pubblicazioni. Tra i servizi l'agevolazione riguarda: istruzione, cultura, servizi sociali, telefonia pubblica, servizi medici. Anche i servizi di affitto degli immobili, bancari e assicurativi, sono esentati dal pagamento.

Gli investitori esteri che operano nell'Unione possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

i macchinari ed altri capitali fissi e tutti i materiali necessari per la realizzazione di una struttura che, in base ad un contratto di investimento o ad un documento istitutivo, rappresentino l'investimento di una persona straniera o un'integrazione al capitale già investito possono essere importati senza alcuna restrizione, ai sensi dell'articolo 14 della legge in materia, fatto salvo l'obbligo di rispettare i regolamenti riguardo alla protezione ambientale.

Gli investimenti in natura potrebbero essere limitati da contingentamenti sul valore o sulla quantità o dalla necessità di un'autorizzazione. Con la stipula e l'approvazione di un contratto di investimento questa limitazione viene abolita, consentendo la realizzazione dell'importazione senza limiti e restrizioni.

L'articolo 15 si occupa delle agevolazioni fiscali e doganali, affermando che qualsiasi società con partecipazione straniera può effettuare pagamenti esteri senza restrizioni, in conformità con la legge federale; può detenere valuta estera, come

investimento importato o generata da transazioni con partner esteri, in un conto in valuta estera presso una banca autorizzata ed usarlo senza restrizioni in conformità con il contratto di investimento o documento o decisione istitutiva. L'articolo 16, infine, prevede la disciplina di importazione delle nuove attrezzature che costituiscono l'investimento di una persona straniera che, ad eccezione dei veicoli a motore per trasporto passeggeri, macchine per il divertimento e il gioco d'azzardo, sono esentate da dazi doganali e da altre spese di importazione. Tuttavia questo incentivo viene applicato solo fino al termine dei lavori di realizzazione e all'inizio della sua gestione, a meno che non si attui un re-investimento degli utili, in questo caso non si impone nessun limite di tempo.

La nuova legge sugli investimenti esteri del gennaio 2002, differisce dalla precedente legge del 1996 su diverse materie tra le quali il riconoscimento della completa uguaglianza dell'investitore nazionale con quello straniero. Quest'ultimo gode, pertanto, degli stessi diritti e doveri dell'imprenditore locale. Conseguenza derivante da questo nuovo status dell'investitore estero è il diritto di poter costituire una nuova società od investire in una società già esistente con lo scopo di svolgere tutti i tipi di attività economiche che non siano vietati dalla legge in questione.

L'articolo 8 della legge sugli investimenti esteri focalizza l'attenzione su quello che è il trattamento nazionale sia nei confronti dell'imprenditore che della società nella quale è stato realizzato l'investimento. Tale articolo afferma che l'investitore nella misura del suo investimento gode degli stessi diritti e obblighi dei soggetti fisici e giuridici locali, così come la società nella quale è stato realizzato l'investimento estero gode della stessa posizione giuridica e svolge la propria attività alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dalla legge per le società prive di partecipazioni estere al capitale.

Al momento dell'iscrizione del proprio investimento nel registro del Tribunale competente, l'investitore estero acquisisce una sicurezza e protezione giuridica piena conseguente ai diritti ottenuti con la realizzazione del proprio investimento. Il livello di garanzia previsto al momento dell'iscrizione dell'investimento non può in alcun caso essere ridotto dall'entrata in vigore di successive leggi o altri regolamenti.

L'articolo 9 prevede, tra i vari incentivi offerti agli investitori esteri, la tutela relativa al fatto che la quota di capitale sociale dell'investitore estero e la stessa proprietà della società nella quale è stato realizzato l'investimento estero non possono essere oggetto di espropriazione, nazionalizzazione o di misure simili a meno che non venga stabilito l'interesse pubblico secondo la legge e si provveda al pagamento del relativo compenso che deve essere uguale al valore di mercato del bene espropriato calcolato nella stessa data in cui è stato adottato il provvedimento di esproprio.

Inoltre agli investitori stranieri viene concesso un particolare sgravio fiscale, tramite uno speciale credito d'imposta. Sempre a questo proposito va menzionata anche la legge sulle Società costituite in Montenegro, prevede speciali agevolazioni fiscali per la costituzione e l'operatività di società costituite da persone fisiche e giuridiche straniere. Inoltre il regime agevolativo previsto per l'investitore straniero consente di ridurre il costo del personale del 40% nel caso in cui un investitore straniero assuma nuovi dipendenti a tempo pieno: l'imposta sui profitti dovuta è ridotta in Serbia del 40% e in Montenegro del 50% sull'ammontare dei salari pagati ai dipendenti.

Questa riduzione può avere la durata di due anni, a condizione che l'investitore straniero non diminuisca in tale periodo il numero dei dipendenti e che lo stesso non sia diminuito nei 12 mesi precedenti all'assunzione dei nuovi lavoratori. Nel caso in cui il contratto di investimento estero non venga adempiuto, la disciplina prevede un giudizio da parte del tribunale competente, a meno che lo stesso contratto di investimento o di costituzione non contenga particolari disposizioni in merito che stabiliscano che tali dispute debbano essere risolte da una corte arbitrale della Camera di Commercio dell'Unione o da una camera arbitrale locale o estera. A tale proposito occorre evidenziare che l'Unione ha recepito la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e la Convenzione di Ginevra sull'arbitrato commerciale internazionale del 1964.

Procedure per la costituzione di una società

Quale peculiarità rispetto alla normativa vigente in Serbia si segnala che la società a responsabilità limitata può venire costituita con un capitale minimo di 1 EURO.

Il diritto societario del Montenegro prevede inoltre la possibilità di costituire società off-shore, sotto forma di società a responsabilità limitata con capitale minimo pari a 1000 EURO o di società per azioni con capitale minimo pari a 10.000 EURO. Dette società possono essere utilizzate per attività di commercio internazionale, per rendere servizi di management, servizi di consulenza, per la gestione di imbarcazioni, per servizi bancari ed assicurativi. Dette società sono soggette al pagamento dell'imposta sul reddito con un'aliquota del 2.5% e sono esenti da dazi doganali sui beni strumentali acquistati per la propria attività. Gli incentivi sono garantiti fin al 2011.

I redditi dei dipendenti delle società off-shore sono soggetti a tassazione nella misura del 5% e sugli stipendi lordi vanno corrisposti contributi previdenziali ed assistenziali pari al 10%.

E) Acquisto di beni di produzione locale

L'Unione Europea ha esteso al Montenegro il regime di partner privilegiato che consente ai beni prodotti in Montenegro accesso illimitato all'Unione Europea, con alcune eccezioni relative al vino, o a prodotti tessili.

F) Privatizzazioni in Montenegro

Il Montenegro ha adottato una legge sulle privatizzazioni diversa da quella serba. Nel periodo tra il 1998 ed il 2002 ha trasformato le società a controllo statale in società per azioni, ha distribuito ai dipendenti il 10% del capitale, dando facoltà di acquistare a prezzi scontati un ulteriore 30%. Il 60% del capitale azionario delle società è stato conferito a tre fondi statali (al fondo di sviluppo il 36%, al fondo pensioni il 18% e al fondo disoccupazione il 6%) le cui quote sono state attribuite ai cittadini tramite dei voucher. Il programma è, in sostanza, simile a quello adottato in Repubblica Ceca.

Tale programma ha consentito la privatizzazione di quasi il 60% del capitale delle società statali. Il governo sta ora concentrandosi nella privatizzazione di 17 imprese da privatizzare tramite tenders finalizzati ad identificare partner strategici.

La Camera di Commercio Italiana per la Serbia ed il Montenegro (ITAL-JUG) ha redatto questa guida in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde.

Camera di Commercio Italiana per la Serbia ed il Montenegro (ITAL-JUG)

Piazza Belgiojoso 2
20100 Milano
Tel : +39 02 76.31.80.91
Fax : + 39 02 76.39.09.84

11000 Belgrade - Masarikova 5
Tel: +381-11-3612573
Fax: +381-11-3612573

E-mail: info@italjug.org
Website: www.ital-jug.com

Contatto: Dr. Riccardo Federico Rocca

Centro Estero Camere Commercio Lombarde Lombardy Foreign Trade Center

Via Oldofredi 23
20124 Milano
Tel +39 02 6079901
Fax + 39 02 607990333

Email centroestero@centroesterolomb.com
Website: www.centroesterolomb.com

Contatto: Dr. Alessio Pulsinelli

Camera di Commercio Italiana per la Serbia ed il Montenegro (ITAL-JUG)

La Camera di Commercio Italiana per la Serbia ed il Montenegro (ITAL-JUG) da cinquant'anni assiste le imprese italiane nella gestione delle attività commerciali e produttive nella regione balcanica. La pluriennale esperienza maturata nei diversi settori dell'industria, dei servizi e dell'agricoltura, la estesa e ramificata rete di rapporti Istituzionali e di relazioni personali, la conoscenza del territorio, il costante aggiornamento sull'evoluzione legislativa rappresentano un asset prezioso ed attentamente gestito a vantaggio del sistema Italia.

Con i propri Uffici di Milano e Belgrado, che lavorano in piena sinergia, ed in virtù dei numerosi collaboratori che presidiano il territorio, la ITAL-JUG rappresenta per le imprese un referente che garantisce completezza di assistenza, elevata qualificazione professionale e piena affidabilità nel lungo termine a fronte di corrispettivi assolutamente competitivi.

L'elaborazione della strategia, la sua implementazione, la gestione dell'esistente, la capacità di problem solving ne rappresentano le principali aree di intervento.

Il Presidente dott. Riccardo Federico Rocca, è attivo all'interno dell'Associazione da quindici anni, supportando ed indirizzando la Camera anche durante i difficili anni novanta. Il dott. Rocca è tuttora direttamente impegnato nella sua gestione operativa, e vi dedica senza risparmio risorse umane e finanziarie per favorire la ripresa dei rapporti economici, commerciali e culturali tra Italia e Serbia e Montenegro.

Il clima di fiducia che sta ricostruendosi, la felice posizione geografica del paese, la fertilità del suolo in Voivodina, la ripresa navigabilità del Danubio, le relazioni privilegiate con la Russia creano numerose occasioni di business.

Gli investitori italiani, anche a seguito della poca liquidità del sistema economico serbo, possono oggi trarre vantaggio da circostanze particolarmente favorevoli, analoghe a quelle di coloro che tempestivamente hanno investito in immobili a Praga o in terreni in Romania, decuplicando il proprio capitale.

L'imprenditore per la selezione dei progetti e la gestione dello start-up necessita di un referente di assoluta affidabilità e competenza. Tale è il ruolo della ITAL-JUG.

■ Informazioni utili per gli operatori

ITAL-JUG

■ Assistenza operativa

■ I nostri sponsor



■ ISI- Istituto di Strategie per l'Internazionalizzazione

■ I nostri sponsor



CP SOFTWARE
INFORMATICA PROFESSIONALE

■ I nostri associati

Oltre 500 aziende hanno utilizzato i servizi della ITAL-JUG

■ Le antenne ITAL-JUG

Bucarest, Timisoara,
Belgrado, Sofia, Vienna

CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde è la struttura regionale specializzata voluta dalle undici Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia per supportare le imprese lombarde, soprattutto di piccola e media dimensione, nei loro processi di internazionalizzazione con attività concrete e pratiche.

Nato nel 1968 per integrare e affiancare le attività già in essere delle Camere di Commercio della Lombardia verso i mercati esteri, il Centro Estero ha progressivamente esteso il proprio ruolo sino a coprire tutte le tematiche legate alla internazionalizzazione, sia esse rivolte verso l'esterno o legate all'operare di imprese straniere nel territorio lombardo.

Oggi il Centro Estero affianca ai servizi tradizionali di supporto all'export (corsi, convegni e seminari) anche servizi legati all'attrazione di investimenti esteri in Italia, all'utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché a vari temi che le imprese internazionali sono chiamate spesso ad affrontare (marchi di tutela volontari e collettivi, investimenti da e verso la Lombardia, costituzione di società all'estero, responsabilità sociale d'impresa e internazionalizzazione sostenibile).

Integrando la propria esperienza con le esigenze e le competenze delle Camere di Commercio lombarde, il Centro Estero agisce in accordo con gli attori del sistema pubblico e privato locale, posizionandosi in Lombardia quale centro di competenza e supporto ai processi di internazionalizzazione.

Inoltre, attraverso alleanze con altre strutture regionali e nazionali, il Centro Estero svolge una costante azione di monitoraggio per supportare la proiezione estera delle imprese lombarde.

Nell'ambito di queste attività si inserisce la pubblicazione di questa guida, che rappresenta un esempio del materiale prodotto e messo a disposizione dal Centro Estero per le imprese lombarde.

Centro Estero Camere Commercio Lombarde

Via Oldofredi 23

20124 Milano

Italia

Tel.: +39 02 607 990 1

Fax. +39 02 607 990 333

Email centroestero@centroesterolomb.com

Website: www.centroesterolomb.com

Direttore: Dr. Sergio Valentini

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

46100 – Mantova – Via P.F. Calvi n. 28
tel. 0376 2341 – fax. 0376 234234
e-mail: mantova@mn.camcom.it
Internet: www.mn.camcom.it

I SERVIZI DELL'UFFICIO COMMERCIO ESTERO

Largo Pradella n. 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234428 – 234421 – 234320 – 234374 Fax. 0376 234429
e-mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it
Internet: www.lombardiapoint.it

Attività di certificazione:

Certificati d'origine delle merci e visti su documenti aziendali per l'estero
Carnets ATA e Carnets TIR

Elenchi ed Albi :

Assegnazione del numero meccanografico per operatori con l'estero con formazione del relativo elenco degli importatori ed esportatori della provincia di Mantova (Banca Dati SDOE)

LombardiaPoint : Rete per l'Internazionalizzazione delle Imprese:

Informazioni sulle imprese italiane che svolgono abituale attività di import-export
Nominativi di imprese estere impegnate in attività di import-export
Informazioni sulla struttura politica ed economica e sulle normative commerciali dei paesi esteri
Informazioni sulle fiere nazionali ed internazionali
Norme e disposizioni riguardanti gli scambi commerciali internazionali
Consulenze in materia di contrattualistica internazionale ed informazioni di natura doganale
Incontri personalizzati con Centro Estero C.C.L., ICE, SACE e SIMEST presso le strutture camerali o presso le rispettive sedi

Attività di formazione (www.promoimpresaonline.it)

Seminari di commercio estero organizzati in collaborazione con il Centro Estero Camere di Commercio Lombarde e corsi per aziende operanti con l'estero

Euro Info Centre

Legislazione comunitaria

Finanziamenti comunitari

Istruttoria e realizzazione progetti sui programmi comunitari

Programma Promozionale: **fiere e missioni finanziate con contributi camerali**

Divulgazione iniziative organizzate dal Centro Estero

“La presente Guida Informativa Legale è stata preparata da professionisti del settore ed è messa a disposizione di imprese, associazioni e strutture specializzate attraverso il Centro Estero Camere Commercio Lombarde e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova.

Pertanto, ogni eventuale responsabilità attinente alla completezza ed esattezza delle informazioni in essa contenute farà capo esclusivamente ai redattori della stessa, essendo espressamente esclusa ogni responsabilità del Centro Estero e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova”